



I nuovi parametri forensi tra significative novità e compensi più certi*

di Giuseppe Colavitti e Giuseppe di Iacovo

Il procedimento di adozione. Gli avvocati hanno finalmente i nuovi parametri. Giova ricordare che essi sono il frutto di una proposta del vertice istituzionale della categoria, cioè del Consiglio nazionale forense, cui la legge 247/2012 (ordinamento forense) assegna proprio il compito di proporre ogni due anni i parametri al ministro della giustizia, nell'ambito di un procedimento che prevede il parere dei Consigli dell'ordine, oltre che delle competenti Commissioni parlamentari.

Non sembri un eccesso di formalismo il richiamare l'attenzione sulla fonte e sul relativo procedimento d'adozione. Per le altre professioni regolamentate, infatti, i parametri sono adottati dal ministro vigilante senza alcun coinvolgimento formale dei Consigli nazionali degli ordini interessati. Così dispone l'art. 9, comma 2 del decreto legge Cresci Italia (D.L. 24 gennaio 2012, n. 1), la fonte che abrogò le tanto odiate tariffe salvo poi accorgersi, in sede di conversione in legge, che, comunque, una qualche forma di indicazione parametrica era e rimane indispensabile se si vuole consentire al Giudice di liquidare le spese, ed alle parti di avere dei punti di riferimento per determinare un compenso che, in punto di principio, risulta il frutto della libera volontà contrattuale e dell'accordo tra i contraenti.

Gli avvocati hanno oggi dei nuovi parametri perché la riforma dell'ordinamento forense li ha sottratti, quale *lex specialis*, alla maggior parte delle (vere o presunte) liberalizzazioni della stagione del Governo Monti¹. Ed hanno nuovi parametri perché il Consiglio nazionale forense ha potuto proporli al ministero esercitando una prerogativa prevista dalla legge. La restituzione del potere di impulso del procedimento che porta all'adozione dei parametri forensi è uno dei vantaggi apportati dal nuovo ordinamento forense. In una situazione ben diversa si trovano le altre professioni regolamentate,

* Nota: nel testo sono barrati alcuni valori perché probabili errori materiali del provvedimento normativo e sono indicati in rosso i corrispondenti valori che si ritengono corretti.

¹ In tema, sia consentito il rinvio a G. COLAVITTI, *La libertà professionale tra Costituzione e mercato. Liberalizzazioni, crisi economica e dinamiche della regolazione pubblica*, Giappichelli, Torino 2012, spec. 107 e ss.

che non solo non hanno potere di proposta, ma neanche esercitano formalmente funzioni consultive. Le loro eventuali aspettative per un aggiornamento dei parametri non potranno che affidarsi a contatti informali, e sono sostanzialmente rimesse alla discrezionalità (o forse all'arbitrio) del ministro e/o dei funzionari ministeriali in carica.

2. Le maggiori novità del DM parametri

2.1. La prima, per nulla scontata, novità è stata quella di un aumento generalizzato dei valori parametrici basato sull'incremento del costo della vita dal 2014, anno dei precedenti parametri, ad oggi. Si è trattato di una novità non scontata perché per lungo tempo, dopo il 2014, non si sono registrati significativi aumenti del costo della vita, anche in virtù del basso costo del denaro nei mercati finanziari. Questo scenario è cambiato improvvisamente con la crisi covid ed ancor più con la tragedia della guerra in Ucraina. Il Consiglio nazionale forense si è mosso in forme istituzionali ed ha chiesto all'ISTAT di far pervenire una valutazione obiettiva. A maggio 2022 è pervenuta dall'ISTAT la specifica attestazione che ha proposto di applicare l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai (cd. indice FOI) indicando nell'8,7% la percentuale di aumento del costo dei beni e dei servizi per gli avvocati. Il Ministero ha accettato l'applicazione di un **aumento del 5% dei valori parametrici**, che seppure non recuperi per interno la svalutazione monetaria, costituisce tuttavia un punto di compromesso accettabile.

2.2. Una delle innovazioni più significative è quella che ha visto la adozione di una **unica percentuale per regolare gli aumenti e le diminuzioni dei valori medi dei parametri**, che, come noto, costituiscono i valori base per calcolare i minimi ed i massimi. Questa percentuale è stata individuata nel **50%**, il che significa qualcosa in meno, in concreto, per alcuni degli aumenti previsti in passato, ma anche una semplificazione notevole, che va letta anche in chiave di temperamento delle eccessive divaricazioni reddituali che caratterizzano il mercato dei servizi legali, come monitora puntualmente la Cassa forense.

Il Consiglio di Stato ha peraltro apprezzato tale intendimento; si legge infatti nel parere n. 00183/2022 del 17.07.2022 che la misura è opportunamente rivolta a “ridurre la eccessiva distanza tra aumenti e diminuzioni dei valori medi individuati dai parametri in relazione alle varie fasi del processo, attraverso l'adozione di un'unica percentuale del 50% in luogo delle precedenti percentuali diversificate, anche al fine di garantire, come espressamente evidenziato dal C.N.F., esigenze di coesione interna alla categoria”.

Questa modifica è andata di pari passo con l'altra fondamentale modifica che ha soppresso tutti i margini di discrezionalità in capo all'autorità giudiziaria nel praticare le misure degli aumenti e delle diminuzioni rispetto ai valori base. Tale obiettivo, corrispondente ad una evidente esigenza di maggiore certezza del diritto è stato ottenuto con la **soppressione dell'inciso “di regola”** in tutti gli articoli nei quali era previsto. Anche questa modifica è stata apprezzata dal Consiglio di Stato, il quale ha evidenziato nel parere che “In particolare, attraverso le modifiche apportate al citato d.m. n. 55 del 2014, il Ministero ha inteso: - ridurre il margine di discrezionalità dell'autorità giudiziaria nella liquidazione dei compensi al fine di garantire maggiore omogeneità e uniformità nell'applicazione dei parametri sul territorio nazionale, attraverso la soppressione, ovunque ricorrano, delle parole «di regola» nelle disposizioni per la loro applicazione”.

2.3. Nonostante la fonte primaria ammettesse espressamente la “pattuizione a tempo” (art. 13, comma 3, L. 247/2012), mancava nel decreto del 2014 la previsione di un compenso calcolato su base oraria. Compenso che era invece presente nel precedente DM del 2004 che adottava le vere e proprie tariffe allora vigenti. È stato pertanto proposto (ed il ministero ha accettato) di introdurre la possibilità che le parti esercitino la loro libertà contrattuale nel determinare il compenso dell'avvocato anche utilizzando tale metodologia di remunerazione, di frequente praticata negli studi anglosassoni ma spesso ormai presente anche nei grandi fori italiani, specie in alcune nicchie di mercato dove operano grandi imprese nazionali ed internazionali. Per la quantificazione, ci si è rifatti alla pubblicistica di settore, e si è

indicato un minimo di euro 200 ed un massimo di euro 500 per ogni ora o frazione di ora².

2.4. È stata poi colmata una lacuna del previgente DM per ciò che concerneva i compensi previsti per la difesa e l'assistenza nelle **procedure concorsuali**. È stata introdotta un'apposita nuova tabella, la n. 20 bis, la quale si basa sulla struttura della tabella n. 2 (concernente i giudizi ordinari e sommari di cognizione innanzi al Tribunale) per ciò che concerne gli scaglioni di valore, con compensi ridotti del 20% rispetto a quelli della tabella n. 2. Le ragioni dell'introduzione di tale nuova tabella dipendono dalla circostanza, non infrequente, che una domanda di insinuazione al passivo può comportare un'attività complessa sul piano professionale (si pensi alle domande di restituzione o rivendicazione di beni mobili e immobili), con correlata inevitabile responsabilità dell'avvocato. Tra l'altro, la nuova tabella coprirebbe non solo la mera attività di insinuazione al passivo, con conseguente applicazione delle sole prime due fasi (studio della controversia e introduttiva), ma anche l'assistenza in altre fasi o procedure, quali ad esempio la fase giudiziale di impugnazione del decreto che rende esecutivo lo stato passivo e che quindi ammette totalmente o parzialmente ovvero rigetta l'insinuazione. Sempre in detta materia è stato altresì previsto che quando la domanda di insinuazione al passivo riguardi i crediti di lavoro dipendente i parametri previsti dalla tabella n. 20-bis siano ridotti al 50% e ciò in ragione sia della non rilevante complessità delle attività da compiere, sia di un certo favor nei confronti degli assistiti.

2.5. Particolarmente significative le innovazioni introdotte per i compensi previsti per le attività di difesa e assistenza nei **giudizi amministrativi**. Qui sono state colmate delle gravi lacune. Non era ad esempio previsto compenso per il ricorso incidentale, ed è stata introdotta nell'art. 4, comma 10 bis, la previsione per cui, in caso di **ricorso incidentale**, il compenso per la fase introduttiva è aumentato del **20%**. Del resto, come rilevato dal CNF nella proposta originaria dei parame-

² Cfr. Rivista MAG (testata di LC Publishing Group), n. 160 del 14 aprile 2021.

tri, la giurisprudenza di Cassazione riconosce la miglioramento del compenso laddove la proposizione della domanda riconvenzionale estenda il *thema decidendum* originario, giacché questo implica attività difensiva ulteriore (ex multi, cfr. Cass. Ord. 6 febbraio 2020, n. 2769, Cass. civ., 14 luglio 2015, n. 14691).

Sono stati introdotti anche compensi per le **fasi cautelari monocentriche**, sia di fronte al TAR che al Consiglio di Stato, con la precisazione, giustamente voluta dal ministero, che il compenso è dovuto solo quando vengono svolte attività ulteriori rispetto alla formulazione dell'istanza cautelare.

Ma, quel che più conta, è che il ministero ha accolto la proposta CNF di **aumentare del 20% i compensi previsti per la fase introduttiva del giudizio**, sia di fronte al TAR che di fronte al Consiglio di Stato, in quanto la fase introduttiva dei giudizi amministrativi è particolarmente impegnativa per l'avvocato, sia perché strettamente correlata al rischio decadenziale, sia perché ha un peso decisivo sugli esiti del giudizio. nonché assai incisiva sull'esito del giudizio.

Un ulteriore importante intervento nel settore amministrativo è stato quello che ha precisato il **valore della controversia in caso di pubblici contratti**, sul quale in passato si sono registrati molti dubbi e applicazioni differenziate. Com'è noto, già il previgente DM precisava che nelle controversie in materia di pubblici contratti, si avesse riguardo all'interesse sostanziale perseguito dalle parti, e che tale interesse fosse rapportato all'utile effettivo o ai profitti attesi dal soggetto aggiudicatario o dal soggetto escluso. Nell'incertezza di individuare quale fosse il valore dell'utile effettivo o dei profitti attesi, ora viene chiarito che *“l'utile effettivo e i profitti attesi si intendono di regola non inferiori al 10% del valore dell'appalto, salvo che non siano ricavabili dagli atti di gara”*.

2.6. Per ciò che concerne il processo penale, sono state **valorizzate le indagini difensive svolte dagli avvocati**, per le quali ora si prevede un aumento del compenso del 20% allorché le indagini siano particolarmente complesse e urgenti (cfr. art. 12, comma 3bis) e si colma la lacuna delle attività difensive davanti ai **Tribunali dei minorenni** – la quale comporta una

preparazione specifica e impegnativa vista anche la partecipazione di altri soggetti alle fasi del procedimento (genitori e servizi sociali) – con il richiamo ai parametri previsti nella tabella 15 con riferimento all'autorità giudiziaria che sarebbe stata competente nel caso si fosse trattato di imputato maggiorenne (art. 3 ter).

Il CNF aveva richiesto la previsione di una voce tabellare, nell'ambito del giudizio **direttissimo**, relativa ai compensi da prevedere per le attività difensive spiegate nella fase di **convalida** dell'arresto che appunto precede il giudizio direttissimo. Tale richiesta è stata accolta, perché si tratta di attività autonome e diverse da quelle rese nell'ambito del giudizio (fase di studio degli atti allegati alla richiesta di convalida e fase decisoria ove il Giudice convalida l'arresto o dispone una misura cautelare), ma anche diverse da quelle rese in materia di misure cautelari, che nel passato invece erano considerate alla stregua di un'unica fase ai fini della liquidazione giudiziale dei compensi.

Un'altra lacuna colmata è stata quella relativa alle attività difensive svolte di fronte al **magistrato (monocratico) di sorveglianza**, giacché la previgente tabella prendeva in considerazione solo il Tribunale di sorveglianza. Prima dell'introduzione di tale integrazione si era soliti fare riferimento analogico ai parametri previsti dalla tabella n. 15 per i giudizi dinanzi al 'Tribunale monocratico' o al 'Tribunale di Sorveglianza'.

2.7. Sono invece riconducibili al condivisibile intento di deflazione del carico giudiziario le misure volte a premiare le attività degli avvocati che, in sede **di mediazione o di negoziazione assistita**, riescano ad evitare la lite e raggiungano un accordo tra le parti. Di conseguenza, ora, nel caso in cui si raggiunga l'accordo, fermo il compenso per la fase di conciliazione, i compensi per le fasi dell'attivazione (della mediazione) e di negoziazione sono aumentati del **trenta per cento**, proprio per premiare e incentivare l'attività di risoluzione stragiudiziale delle controversie. Con la stessa logica, al fine di incoraggiare la funzione conciliativa dell'avvocato, ed evitare dubbi interpretativi, è stata corretta la precedente formulazione dell'art. 4, comma 6, che, **in caso di conciliazione giudiziale o transazione** della controversia, prevedeva la possibi-

lità di aumento del compenso “fino ad un quarto” rispetto a quello liquidabile per la fase decisionale: **ora l'aumento è senz'altro di un quarto**, senza possibilità di oscillazioni giurisprudenziali. Tale formulazione, contenuta nella proposta del CNF, è stata ritenuta dal Consiglio di Stato in sede consultiva più adatta rispetto quella formulata dal ministero, in quanto “*Se, infatti, non è revocabile in dubbio che la fase decisionale non viene svolta, appare altrettanto certo che ciò consegue all'opera dei difensori, i quali addivengono a una soluzione transattiva della controversia alternativa alla decisione dell'autorità giudiziaria. Tale opera va incentivata con maggiore decisione e chiarezza: l'ottica deve essere quella di perseguire con ogni mezzo la riduzione del contenzioso e il ricorso alla “risorsa giustizia” come extrema ratio, in linea con i principi contenuti nella legge 26 novembre 2021, n. 206 e con gli obiettivi del PNRR, ispirati anche a una cultura della ricomposizione consensuale dei conflitti e al contrasto degli eccessi di litigiosità. E allora, volendo incoraggiare le forme di risoluzione alternative alla decisione dell'autorità giudiziaria, non appare compatibile mantenere, nel sistema, un'opzione secondo cui il compenso del professionista che ha evitato o ridotto il ricorso al giudice possa essere inferiore a quello che sarebbe spettato se la controversia si fosse risolta con la decisione dell'autorità giudiziaria. Va invece disposto un meccanismo premiale più certo nella sua effettività, e quindi più efficace e più motivante”*”.

2.8. Per le attività **stragiudiziali e di consulenza**, due sono stati gli interventi più importanti. All'art. 18, è stata aggiunta la formula per cui, ferma restando l'onicomprensività del compenso per le attività stragiudiziali caratterizzate da unitarietà, **quando tuttavia l'affare si compone di fasi o parti autonome, in ragione della materia trattata, i compensi sono liquidati per ciascuna fase o parte**. Questa misura è sembrata equa e ragionevole, considerato che, in taluni casi, l'assistenza per affari complessi quali ad esempio quelli relativi a fusioni e acquisizioni di rilevante entità o operazioni complesse che coinvolgono più competenze specifiche degli avvocati (come ad es.: affitto di azienda, pianificazione successorie) si declina in momenti diversificati anche logicamente e giuridicamente, che non sarebbe giusto remunerare con una unica voce tariffaria.

Il secondo intervento è consistito in una misura di **semplificazione** per gli **affari di valore particolarmente ingente**. Per quelli, infatti, di valore superiore a 520.000 euro, il compenso dovuto all'avvocato è calcolato in modo proporzionalmente decrescente rispetto al valore dell'affare, mediante **l'applicazione di coefficienti percentuali decrescenti che partono dal 3%, e scendono di uno 0,25 % per ogni scaglione di valore successivo**.

2.9. Un'ulteriore lacuna sanata dai nuovi parametri è quella che riguarda **i giudizi di cassazione**. Sempre più di frequente, tra l'atto introduttivo del giudizio di cassazione e l'udienza di trattazione passano molti anni, a volte anche 4 o 5. Ciò comporta la necessità di presentare una memoria difensiva in vista dell'udienza che dia conto di mutamenti giurisprudenziali o anche di differenti normative che siano *medio tempore* intervenute. In queste circostanze, il lavoro dell'avvocato è particolarmente complesso e gravoso, e, finora, nessun compenso ulteriore era previsto. La lacuna è sanata dal nuovo comma 10 quater dell'art. 4, che prevede che, allorquando in cassazione sia necessario depositare una **memoria ex art. 378 cpc**, il compenso previsto per la fase decisionale può essere aumentato fino al 50%.

2.10. Un'altra novità rilevante è stata l'introduzione all'art. 4 del D.M. n. 55/2014 del comma 5-bis tramite il quale il giudice può riconoscere **all'avvocato subentrato** nel mandato difensivo in corso di giudizio un compenso per la fase di studio e, tanto, per remunerare tutti quei professionisti che, subentrati nei giudizi pendenti, debbano necessariamente compiere un'attività di studio di tutti gli atti del processo, prima di eseguire le attività proprie del mandato. Tale proposta proveniente dal CNF era stata inizialmente non recepita dal ministero sul presupposto che potesse dare luogo ad abusi e ingiustificati aggravati di spesa pubblica nei casi di ammissione al patrocinio a spese dello Stato. Invece, il Consiglio di Stato in sede consultiva l'ha ritenuta meritevole di accoglimento evidenziando che gli eventuali abusi prospettati dal ministero costituiscono una mera patologia e non la fisiologia del processo, patologia peraltro evitabile attraverso la discrezionalità attribuita al

giudice in sede di liquidazione delle spese a favore del soggetto ammesso al detto beneficio.

2.11. Parallelamente alle misure che premiano gli avvocati virtuosi che contribuiscono a deflazionare il carico giudiziario, i nuovi parametri “sanzionano” gli avvocati che propongono cause in **mala fede o con colpa grave**. Appesantendo ulteriormente quanto già previsto dall’originario comma 9 dell’art. 4, ora, allorché sia integrata la fattispecie della responsabilità processuale ai sensi dell’art. 96 cpc³, il compenso dell’avvocato del soccombente è ridotto del 75% (e non più del 50%) come in precedenza. Tale fattispecie viene separata da quella della inammissibilità, improponibilità, o improcedibilità della domanda: qui il compenso è ridotto del 50%, ma devono ricorrere gravi ed eccezionali ragioni espressamente indicate nella motivazione dal Giudice.

3. Il “falso problema” dei valori minimi previsti per la fase istruttoria

In ogni riforma che si rispetti, vi può essere un punto oscuro o addirittura un “giallo”!

Nell’immediatezza della pubblicazione in Gazzetta dei nuovi parametri, sono state segnalate presunte diminuzioni nei valori c.d. minimi, rispetto ai minimi previgenti. E ciò in ragione di una nota applicazione reperibile in internet, del tutto legittima ben inteso, ma non certo istituzionale o ufficiale, anche se molto

seguita. Questa piattaforma digitale ha recato e reca un calcolo dei minimi che pare avvalorare la tesi della diminuzione, soprattutto avuto riguardo alla fase istruttoria dei procedimenti. Al riguardo è bene precisare quanto segue.

3.1. L’originario art. 4, comma 1 DM 55/2014 prevedeva: “*Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati di regola sino all’80 per cento, ovvero possono essere diminuiti in ogni caso non oltre il 50 per cento. Per la fase istruttoria l’aumento è di regola fino al 100 per cento e la diminuzione in ogni caso non oltre il 70 per cento*”. Circa la diminuzione “non oltre il 70%” rispetto al valore medio della fase istruttoria, si erano, nella vigenza dei precedenti parametri, affermate due interpretazioni:

- a) **la prima (più favorevole agli avvocati)** che riteneva che la diminuzione non potesse scendere oltre il 70% del valore medio (es: valore medio 1000 euro, diminuzione non oltre il 70%, e quindi il valore dei compensi ai c.d. ‘minimi’ pari a 700 euro);
- b) **una seconda interpretazione (meno favorevole)** riteneva invece che la diminuzione fosse proprio del 70% rispetto al valore medio (es: valore medio 1000, diminuzione pari al 70% di detto valore, con il risultato, che, potendosi appunto sottrarre ben 700 euro, i c.d. minimi erano pari a 300 euro). Peraltro tale interpretazione è stata sposata dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione con orientamento che appare ormai costante (Cass. Civ. 7780/2020: “*In tema di spese processuali, la facoltà riconosciuta al giudice di apportare alla liquidazione della fase istruttoria “una diminuzione di regola fino al 70 per cento” dei parametri medi, ai sensi dell’art. 4, 1° comma, D.M. n. 55/14, va intesa nel senso che la diminuzione applicabile sul valore medio può essere determinata in una percentuale non superiore al 70 per cento del medesimo e, dunque, nel senso che l’importo minimo liquidabile corrisponde al 30 per cento del valore medio*”; in senso conforme: Cass. Civ. n. 3741/2022, n. 3394/2022, n. 29945/2021, n. 37983/2021, n. 23798/2019, n. 7482/2019)⁴.

³ Art. 96 c.p.c. - Responsabilità aggravata

1. *Se risulta che la parte soccombente (1) ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, il giudice, su istanza dell’altra parte, la condanna, oltre che alle spese, al risarcimento dei danni, che liquida, anche d’ufficio, nella sentenza [disp. att. 152].*
2. *Il giudice che accerta l’inesistenza del diritto per cui è stato eseguito un provvedimento cautelare, o trascritta domanda giudiziale, o iscritta ipoteca giudiziale, oppure iniziata o compiuta l’esecuzione forzata, su istanza della parte danneggiata condanna al risarcimento dei danni l’attore o il creditore procedente, che ha agito senza la normale prudenza. La liquidazione dei danni è fatta a norma del comma precedenti.*
3. *In ogni caso, quando pronuncia sulle spese ai sensi dell’articolo 91, il giudice, anche d’ufficio, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata.*

⁴ Di seguito si riportano numerosi precedenti di legittimità

Nonostante la costante interpretazione resa sul punto

in merito all'interpretazione dell'art. 4, comma 1 del D.M. n. 55/2014 nella parte in cui prevede, rispetto alla fase istruttoria, la "diminuzione di regola fino al 70 per cento":

Cass. civ. Sez. VI - Lavoro, Ord., (ud. 21-07-2021) 02-12-2021, n. 37983: "Il D.M. n. 55 del 2014, art. 4, comma 1, u.p., prevede: "Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati, di regola, fino all'80 per cento, o diminuiti fino al 50 per cento. Per la fase istruttoria l'aumento è di regola fino al 100 per cento e la diminuzione di regola fino al 70 per cento". La formulazione della norma appare equivoca poichè le percentuali ivi indicate possono astrattamente essere riferite all'importo da sottrarre oppure all'importo residuo, una volta operata la sottrazione. Deve tuttavia rilevarsi come la medesima espressione "fino a" sia adoperata per indicare sia la percentuale di aumento dei valori medi e sia la percentuale di riduzione. La dicitura "fino all'80 per cento", riferita all'aumento consentito sui valori medi di cui alle citate tabelle, non può che essere intesa come equivalente ad un aumento "dell'80 per cento", altrimenti risolvendosi l'aumento in una sostanziale riduzione (appunto fino all'80 per cento). Ciò premesso, e considerato ragionevole attribuire lo stesso significato ad espressioni identiche adoperate all'interno di una disposizione, deve ritenersi che la dicitura "fino a" individui il valore da sottrarre e non il valore residuo; cioè individui la massima percentuale consentita di riduzione dei valori medi tabellari e debba quindi essere letta come equivalente a riduzione "del". Nel caso in esame quindi, la "diminuzione di regola fino al 70 per cento" consentita per la fase istruttoria e/o di trattazione, comporta che il valore medio di Euro 1.755,00, previsto per lo scaglione di riferimento, possa essere ridotto del 70 per cento, risultando il valore minimo applicabile pari ad Euro 526,50".

Cass. civ. Sez. VI - 2 Ord., 10-04-2020, n. 7780: "In tema di spese processuali, la facoltà riconosciuta al giudice di apportare alla liquidazione della fase istruttoria "una diminuzione di regola fino al 70 per cento" dei parametri medi, ai sensi dell'art. 4, 1° comma, D.M. n. 55/14, va intesa nel senso che la diminuzione applicabile sul valore medio può essere determinata in una percentuale non superiore al 70 per cento del medesimo e, dunque, nel senso che l'importo minimo liquidabile corrisponde al 30 per cento del valore medio".

Cass. civ. Sez. VI - 2 Ord., 24-09-2019, n. 23798: "In tema di spese processuali, la facoltà riconosciuta al giudice di apportare alla liquidazione della fase istruttoria "una diminuzione di regola fino al 70%", ex art. 4, comma 1, d.m. n. 55 del 2014, va intesa nel senso che la diminuzione applicabile sul valore medio può essere determinata in una misura non superiore al 70% di esso e, dunque, nel senso che l'importo minimo liquidabile corrisponde al 30% del valore medio. (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO

dai giudici di legittimità, l'applicazione del detto sito web è impostata esclusivamente sulla prima interpretazione ed il sito indica anche in apposita pagina tale consapevole scelta, senza tuttavia indicare gli orientamenti di legittimità ad esso contrari (<https://news.avvocatoandrea.it/articoli/parametri-forensi-due-diverse-interpretazioni-102751.html>)

3.2. Per uniformare aumenti e diminuzioni ed evitare interpretazioni fuorvianti, il nuovo DM prevede che gli aumenti e le diminuzioni siano in entrambi i casi del 50% ed infatti è stata soppressa l'ultima frase dell'art. 4, comma 1 che, come sopra riportato, prevedeva che: "Per la fase istruttoria l'aumento è di regola fino al 100 per cento e la diminuzione in ogni caso non oltre il 70 per cento".

Pertanto, tornando all'esempio di prima, se oggi il valore medio della fase istruttoria è di 1000 euro, i minimi, applicando la riduzione del 50%, sono certamente pari a 500 euro. Prima del nuovo testo quel valore poteva essere, come sopra detto, 300 o 700 euro, in base all'interpretazione prescelta. Ed è per questa ragione che confrontando sul detto sito internet i valori c.d. minimi della fase istruttoria delle precedenti tabelle con i valori minimi delle nuove, emergerebbe una diminuzione dei minimi.

In realtà si ha una diminuzione se, nel regime previdente, si accedeva alla prima più favorevole interpreta-

PERUGIA, 02/05/2017)".

Cass. Civ. Sez. VI - 2, Ord., (ud. 06-12-2018) 15-03-2019, n. 7482: "è opportuno precisare che, per la fase istruttoria, l'espressione, contenuta alla fine del D.M. n. 55 del 2014, art. 4, comma 1, "diminuzione di regola fino al 70%", va interpretata, in conformità al suo chiaro tenore letterale, nel senso che la diminuzione applicabile sul valore medio può essere determinata in una percentuale non superiore al 70% del medesimo, ossia nel senso che l'importo minimo liquidabile corrisponde al 30% di tale valore medio; non già nel diverso senso che l'importo minimo liquidabile corrisponda al 70% del valore medio, ossia che la diminuzione applicabile sul valore medio non possa eccedere il 30% del medesimo".

In senso conforme: Cass. civ. Sez. VI - 5, Ord., (ud. 16-12-2021) 07-02-2022, n. 3741, Cass. civ. Sez. VI - 5, Ord., (ud. 16-12-2021) 03-02-2022, n. 3394, Cass. civ. Sez. VI - 5, Ord., (ud. 16-06-2021) 22-10-2021, n. 29545.

zione della norma (proseguendo nell'esempio di sopra, rispetto a valori medi pari a 1000 euro, i minimi previgenti erano pari a 700 euro, mentre oggi sono pari a 500 euro); si ha invece un aumento se, nel regime previgente si accedeva alla seconda interpretazione confermata dalla giurisprudenza di legittimità (per cui, rispetto a valori medi pari a 1000 euro, i minimi previgenti erano pari a 300 euro, mentre oggi sono pari a 500 euro).

3.3. Anche in questo caso, sgombrato il campo dall'equivoco della presunta diminuzione dei valori parametrici, si ritiene sia stata raggiunta l'esigenza di evitare i dubbi interpretativi del passato, uno degli obiettivi primari che il CNF si è dato nell'elaborazione della proposta di parametri. Anche il parere del Consiglio di Stato ha apprezzato la volontà di ridurre i margini di opinabilità nell'applicazione dei parametri e quindi di addivenire a parametri più certi, meno soggetti all'aleatorietà dell'applicazione giudiziale (cfr. *“In particolare, attraverso le modifiche apportate al citato d.m. n. 55 del 2014, il Ministero ha inteso: - ridurre il margine di discrezionalità dell'autorità giudiziaria nella liquidazione dei compensi al fine di garantire maggiore omogeneità e uniformità nell'applicazione dei parametri sul territorio nazionale, attraverso la soppressione, ovunque ricorrano, delle parole «di regola» nelle disposizioni per la loro applicazione”*). ■

PENALI

BELLA N. 15 - PROCEDIMENTI

Tabelle pre DM 1472/2022		Nuove tabelle (post DM 1477/2022)										
	0,01 - 1.100,00	1.100,01 - 5.200,00	5.200,01 - 26.000,00	26.000,01 - 52.000,00	52.000,01 - 260.000,00	260.000,01 - 520.000,00	0,01 - 1.100,00	1.100,01 - 5.200,00	5.200,01 - 26.000,00	26.000,01 - 52.000,00	52.000,01 - 260.000,00	260.000,01 - 520.000,00
1. GIUDICE DI PACE												
1. Fase di studio della controversia	65	225	405	n.d.	n.d.	n.d.	68	236	425	n.d.	n.d.	n.d.
2. Fase introduttiva del giudizio	65	240	335	n.d.	n.d.	n.d.	68	252	352	n.d.	n.d.	n.d.
3. Fase istruttoria e/o di trattazione	65	335	540	n.d.	n.d.	n.d.	68	352	567	n.d.	n.d.	n.d.
4. Fase decisionale	135	405	710	n.d.	n.d.	n.d.	142	425	746	n.d.	n.d.	n.d.
2. GIUDIZI ORDINARI E SOMMARI DI COGNIZIONE INNANZI AL TRIBUNALE												
1. Fase di studio della controversia	125	405	875	1.620	2.430	3.375	131	425	919	1.701	2.552	3.544
2. Fase introduttiva del giudizio	125	405	740	1.147	1.550	2.227	131	425	777	1.204	1.628	2.338
3. Fase istruttoria e/o di trattazione	190	810	1.600	1.720	5.400	9.915	200	851	1.680	1.806	5.670	10.411
4. Fase decisionale	190	810	1.620	2.767	4.050	5.870	200	851	1.701	2.905	4.253	6.164
3. CAUSE DI LAVORO												
1. Fase di studio della controversia	200	846	1.735	3.090	4.536	6.350	210	888	1.822	3.245	4.763	6.668
2. Fase introduttiva del giudizio	120	405	740	1.145	1.620	2.225	126	425	777	1.202	1.701	2.336
3. Fase istruttoria e/o di trattazione	120	540	1.116	1.790	2.550	3.450	126	567	1.172	1.880	2.678	3.623
4. Fase decisionale	170	710	1.540	2.790	4.050	5.990	179	746	1.617	2.930	4.253	6.290
4. CAUSE DI PREVIDENZA												
1. Fase di studio della controversia	125	405	885	1.620	2.430	3.375	131	425	929	1.701	2.552	3.544
2. Fase introduttiva del giudizio	115	405	740	1.147	1.620	2.225	121	425	777	1.204	1.701	2.336
3. Fase istruttoria e/o di trattazione	170	810	1.585	2.565	3.645	4.925	179	851	1.664	2.693	3.827	5.171
4. Fase decisionale	235	875	1.925	3.500	3.950	7.490	247	919	2.021	3.675	4.148	7.865
5. PROCEDIMENTI PER CONVALIDA LOCALITIA												
1. Fase di studio della controversia	170	505	875	1.620	2.360	3.375	179	530	919	1.701	2.478	3.544
2. Fase introduttiva del giudizio	170	470	675	1.010	1.350	1.485	179	494	709	1.061	1.418	1.559
3. Fase istruttoria e/o di trattazione	40	135	200	335	470	675	42	142	210	352	494	709
4. Fase decisionale	135	405	710	1.280	1.820	2.700	142	425	746	1.344	1.911	2.835
6. ATTO DI PRECETTO												
Compenso	135	135	225	315	405	540	142	142	236	331	425	567
7. PROCEDIMENTI DI VOLONTARIA GIURISDIZIONE												
Compenso	405	405	1.350	2.225	3.170	4.320	425	425	1.418	2.336	3.329	4.536
8. PROCEDIMENTI MONITORI												
Fase di studio, istruttoria, conclusiva	450	450	540	1.305	2.135	4.185	473	473	567	1.370	2.242	4.394

2. Fase istruttoria e/o di trattazione	60	175	290	470	700	935	63	184	305	494	735	982
17. PROCEDURE ESECUTIVE PRESSO TERZI, PER CONSEGNA E RILASCIO, IN FORMA SPECIFICA												
1. Fase introduttiva	105	315	526	820	1.110	1.460	110	331	552	861	1.166	1.533
2. Fase di trattazione e conclusiva	225	540	810	1.295	1.835	2.480	236	567	851	1.360	1.927	2.604
18. PROCEDURE ESECUTIVE IMMOBILIARI												
1. Fase introduttiva	140	430	650	1.000	1.365	1.800	147	452	683	1.050	1.433	1.890
2. Fase istruttoria e/o di trattazione	72	285	430	645	935	1.220	76	299	452	677	982	1.281
19. ISCRIZIONE IPOTECARIA/AFFARI TAVOLARI												
compenso	65	270	405	675	945	1.280	68	284	425	709	992	1.344
20. PROCEDIMENTI PER DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO												
compenso	160	590	860	1.400	1.995	2.750	168	620	903	1.470	2.095	2.888
20-Bis. ACCERTAMENTO DEL PASSIVO NEL FALLIMENTO E NELLA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE												
1. Fase di studio della controversia	-	-	-	-	-	-	168	341	735	1.344	2.042	2.835
2. Fase introduttiva del giudizio	-	-	-	-	-	-	105	341	620	966	1.302	1.869
3. Fase istruttoria e/o di trattazione	-	-	-	-	-	-	158	683	1.344	1.444	4.536	8.327
4. Fase decisionale	-	-	-	-	-	-	158	683	1.344	2.326	3.402	4.930
21. GIUDIZI INNANZI AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE												
1. Fase di studio della controversia	170	605	1.080	1.955	3.240	4.185	179	635	1.134	2.053	3.402	4.394
2. Fase introduttiva del giudizio	170	540	875	1.350	1.820	2.430	214	680	1.103	1.701	2.293	3.062
3. Fase istruttoria e/o di trattazione	100	605	945	1.550	2.160	2.970	105	635	992	1.628	2.268	3.119
4. Fase decisionale	270	1.010	1.820	3.305	4.790	6.950	284	1.061	1.911	3.470	5.030	7.298
5. Fase cautelare monocratica	200	540	1.010	1.820	2.630	3.780	210	567	1.061	1.911	2.762	3.969
6. Fase cautelare collegiale	-	-	-	-	-	-	105	284	530	956	1.381	1.985
22. GIUDIZI INNANZI AL CONSIGLIO DI STATO												
1. Fase di studio della controversia	170	605	1.215	2.160	3.240	4.725	179	635	1.276	2.268	3.402	4.961
2. Fase introduttiva del giudizio	170	605	1.010	1.550	2.160	2.900	344 179	424 635	851 1.561	1.374 1.628	1.874 2.268	2.452 3.045
3. Fase istruttoria e/o di trattazione	100	340	675	1.010	1.485	2.025	105	357	709	1.061	1.559	2.126
4. Fase decisionale	270	1.010	1.820	3.305	4.790	6.950	284	1.061	1.911	3.470	5.030	7.298
5. Fase cautelare monocratica	200	605	1.010	1.800	2.295	3.915	210	635	1.061	1.890	2.410	4.111
6. Fase cautelare collegiale	-	-	-	-	-	-	105	318	530	945	1.205	2.056
23. GIUDIZI INNANZI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE												
1. Fase di studio della controversia	170	540	945	1.685	2.430	3.510	179	567	992	1.769	2.552	3.686

2. Fase introduttiva del giudizio	100	340	540	810	1.145	1.485	105	357	567	851	1.202	1.559
3. Fase istruttoria e/o di trattazione	85	270	470	945	1.350	1.955	89	284	494	992	1.418	2.053
4. Fase decisionale	170	875	1.350	2.090	3.970	4.115	179	919	1.418	2.195	4.169	4.321
5. Fase cautelare	135	405	675	1.280	1.820	2.630	142	425	709	1.344	1.911	2.762
24. GIUDIZI INNANZI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE												
1. Fase di studio della controversia	170	605	1.080	1.955	2.900	4.185	179	635	1.134	2.053	3.045	4.394
2. Fase introduttiva del giudizio	100	405	605	1.010	1.350	1.820	105	425	635	1.061	1.418	1.911
3. Fase istruttoria e/o di trattazione	100	405	740	1.350	1.955	2.900	105	425	777	1.418	2.053	3.045
4. Fase decisionale	170	875	1.350	2.360	3.105	4.320	179	919	1.418	2.478	3.260	4.536
5. Fase cautelare	135	470	810	1.485	2.160	3.170	142	494	851	1.559	2.268	3.329
25. PRESTAZIONI DI ASSISTENZA STRAGIUDIZIALE												
<i>V. infra tabella specifica</i>												
25-BIS. PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE E PROCEDURA DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA												
fase della attivazione	60	270	420	510	960	1.305	63	284	441	536	1.008	1.370
fase di negoziazione	120	540	840	1.020	1.920	2.610	126	567	882	1.071	2.016	2.741
conciliazione	180	810	1.260	1.530	2.880	3.915	246	1.106	1.720	2.088	3.931	5.343
26. ARBITRATO												
compenso	1.620	1.620	1.620	4.050	7.085	16.200	1.701	1.701	1.701	4.253	7.439	17.010
Fas del giudizio												
	Tabella pre DM 147/2022						Nuove tabelle (post DM 147/2022)					
	Giudice di Pace	Indagini preliminari	Indagini difensive	Cautelari personali reali	Giudice di Pace	Indagini preliminari	Indagini difensive	Convalida dell'arresto	Cautelari personali reali	Cautelari GIP e GUP		
1. studio della controversia	360	810	810	360	810	378	851	378	378	851		
2. fase introduttiva del giudizio	450	630	n.d.	1.170	720	473	662	n.d.	1.229	756		
3. istruttoria e/o dibattimentale	720	990	1.350	n.d.	990	756	1.040	473	n.d.	1.040		
4. decisionale	630	1.170	n.d.	1.350	1.350	662	1.229	709,00	1.418	1.418		
Tabella pre DM 147/2022						Nuove tabelle (post DM 147/2022)						

		Tabelle pre DM 147/2022				Nuove tabelle (post DM 147/2022)					
		Corte di Appello	Corte di Assise di Appello	Corte di Cass. e Giur. Sup.	Corte di Appello	Corte di Assise di Appello	Tribunale collegiale	Tribunale monocratico	Tribunale di Sorveglianza	Tribunale di Sorveglianza	Magistrato di sorveglianza
Fasi del giudizio											
1. studio della controversia		450	720	900	473	756	473	473	473	315	
2. fase introduttiva del giudizio		900	1.890	2.520	945	1.985	756	567	945	378	
3. istruttoria e/o dibattimentale		1.350	2.700	n.d.	1.418	2.835	1.418	1.134	1.418	n.d.	
4. decisionale		1.350	2.700	2.610	1.418	2.835	1.418	1.418	1.418	945	

Tabelle 21 PRESTAZIONI DI ASSISTENZA STRAGIUDIZIALE

compenso	270	1.215	1.890	2.295	4.320	5.870	284	1.276	1.985	2.410	4.536	6.164
Valore	da Euro 520.000,01 a Euro 2.000.000,00	da Euro 4.000.000,01 a Euro 6.000.000,00	da Euro 6.000.000,01 a Euro 8.000.000,00	da Euro 8.000.000,01 a Euro 10.000.000,00	da Euro 10.000.000,01 a Euro 12.000.000,00	da Euro 12.000.000,01 a Euro 14.000.000,00	da Euro 14.000.000,01 a Euro 16.000.000,00	da Euro 16.000.000,01 a Euro 18.000.000,00	da Euro 18.000.000,01 a Euro 20.000.000,00	da Euro 20.000.000,01 a Euro 22.000.000,00	da Euro 22.000.000,01 a Euro 24.000.000,00	da Euro 24.000.000,01 a Euro 26.000.000,00
percentuale	3,00%	2,75%	2,50%	2,25%	2%	1,50%	1,25%	1,00%	0,75%	0,50%	0,25%	